



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3[^]

IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 2 luglio 2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 10295/2019 R.G e vertente

TRA

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] per procura in atti.

OPPONENTE

E

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Roma, Viale Gorizia 52, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianmaria Vito Livio Bonanno e dall'Avv. Laura Murolo per procura in atti.

OPPOSTO

FATTO E DIRITTO



La [REDACTED], ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 965/2019, avente ad oggetto il pagamento in favore di [REDACTED] della somma netta di € 5.704,67, oltre spese e accessori, a titolo di differenze retributive e tfr, chiedendo di revocarlo.

Senza sollevare alcuna contestazione in ordine alla pretesa del lavoratore (l'an ed il quantum) la società ha posto a fondamento dell'opposizione la circostanza che *“tutti i debiti nei confronti del dipendente [REDACTED] anteriori alla sua assunzione presso la [REDACTED] avvenuta in data 29.05.2017 sono a carico della società cedente [REDACTED] [REDACTED] in liquidazione”*, in quanto, sebbene in virtù della cessione del contratto di lavoro *“il cedente si impegna a trasferire al cessionario i ratei di retribuzione differita, il TFR maturato (compresa la scelta di TFR ai fini della previdenza complementare) nonché ogni altro credito maturato presso il cedente... (v. all. n. 9)”*, tale obbligazione *“non è stata mai adempiuta e la [REDACTED] [REDACTED] in liquidazione non ha mai corrisposto né trasferito alla società opponente nessuna somma per i titoli sopra citati. In sostanza gran parte del TFR è a carico della [REDACTED] Srl in liquidazione.”*

La stessa opponente ha poi eccepito la responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. con la società [REDACTED] in virtù di un trasferimento d'azienda intervenuto con quest'ultima che avrebbe assunto in tal modo la qualità di cessionaria.

Per queste ragioni ha chiesto di chiamare in causa la [REDACTED] [REDACTED] in liquidazione e la [REDACTED] rassegnando più precisamente le seguenti conclusioni: *“Accertare e dichiarare che la società [REDACTED] [REDACTED] in liquidazione è obbligata al pagamento di tutte le spettanze nei confronti dell'opposto secondo quanto stabilito nella cessione del contratto avvenuta in data 29.05.17 e in particolare al pagamento dei ratei di TFR fino al data del 29.05.2017;2) Accertare e dichiarare che per la sussistenza del trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. il cedente [REDACTED] e il cessionario [REDACTED] sono obbligati in solido per tutti in crediti del lavoratore al tempo del trasferimento;3) Autorizzare la chiamata in causa della società [REDACTED]”*



██████████ in liquidazione e della ██████████ per i motivi di cui in narrativa. 4) Revocare, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo n. 965/19, R.G. n. 2791/2019, notificato in data 12.02.2019 in quanto infondato in fatto e in diritto".

██████████ si è costituito chiedendo, in via principale, di emettere ordinanza di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e di rigettare l'opposizione.

All'odierna udienza il giudice, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa come da contestuale sentenza depositata telematicamente.

██████████ ha prestato la propria attività lavorativa presso l'impresa ██████████ ██████████ – società oggi estinta, con sede legale in ██████████ ██████████ a far data dal giorno 1 dicembre 2015, in qualità di impiegato cat. E posizione organizzativa 1 del C.C.N.L. Chimici (all. 01 fascicolo monitorio).

Risulta poi dagli atti che con contratto stipulato in data 29/05/2017 l'impresa ██████████ ha ceduto all'impresa ██████████ ██████████ a far data dal 1 giugno 2017, la titolarità del rapporto di lavoro intercorrente con l'opposto, inclusi i ratei di retribuzione differita, il TFR maturato e tutti gli altri crediti maturati ed esistenti tra il lavoratore e la cedente (all. 02 fascicolo monitorio).

A far data dal 1 giugno 2017, pertanto, ██████████ è stato impiegato presso la ██████████ ed è pacifico che il rapporto di lavoro è cessato in data 12 ottobre 2018, in seguito a dimissioni volontarie rassegnate da parte del lavoratore (all. 03 fascicolo monitorio).

E' altresì pacifico che, all'atto della cessazione del rapporto, il lavoratore doveva percepire proprio dall'opponente la somma di € 5.704,67.

Quindi è evidente la legittimazione passiva e la responsabilità della stessa opponente, nonostante il richiamo da parte dell'opponente alla clausola contenuta nel (precedente alla cessazione del rapporto di lavoro) contratto del 29 maggio 2017 (con il quale la ██████████ in liquidazione ha ceduto il



contratto di lavoro dell'opposto alla società [REDACTED] per la quale *“il cedente si impegna a trasferire al cessionario i ratei di retribuzione differita, il TFR maturato (compresa la scelta di TFR ai fini della previdenza complementare) nonché ogni altro credito maturato presso il cedente...”*(v. all. n.9 dell'opponente).

Alla fine, l'opposizione, a parte quanto si dirà quanto alla presunta responsabilità solidale della [REDACTED] si basa principalmente su tale previsione non avendo [REDACTED] nè corrisposto, nè trasferito, alla [REDACTED] alcuna somma per i suddetti titoli .

Ne deriverebbe che *“tutti i debiti nei confronti del dipendente [REDACTED] anteriori alla sua assunzione presso la [REDACTED] avvenuta in data 29.05.17 sono a carico della società cedente [REDACTED] in liquidazione”* (pag. 7 del ricorso in opposizione).

L'opposizione appare allora manifestamente infondata e non si comprende proprio come l'opponente potrebbe considerarsi liberata dalle proprie obbligazioni per effetto di questo inadempimento di un accordo (interno) tra cedente e cessionario, al quale è rimasto estraneo il lavoratore.

Non a caso la società non indica alcuna norma che possa comportare queste conclusioni limitandosi ad affermare che *“gran parte del tfr”*, sarebbe a carico di [REDACTED]

Come giustamente evidenziato dalla difesa dello [REDACTED] ai sensi dell'art. 1408 c.c., , *“il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo”*. La norma, pertanto, esclude qualunque responsabilità in capo al cedente dal momento in cui il trasferimento del contratto diviene efficace nei confronti del contraente – in tal caso del lavoratore – salva l'eccezione contenuta nel comma 2 della succitata norma, ai sensi del quale *“il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte, circostanza che tuttavia non rileva in questa sede.*



Ma, nel caso di specie, la traslazione della titolarità del contratto di lavoro conseguente al trasferimento dello stesso, non interessa di fatto un diritto esigibile dal cedente, in quanto l'obbligo di erogazione del TFR è intervenuto solo successivamente alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro e non all'atto della cessione del contratto di lavoro. Nella determinazione dei criteri di calcolo del TFR ex art. 2120 co. 1 c.c., infatti, sebbene la quantificazione di detto emolumento sia condizionata ad accantonamenti mensili e rivalutazioni annuali, l'insorgenza del diritto viene comunque differita ad un momento successivo, la cessazione del rapporto di lavoro appunto, producendo un onere direttamente a carico del datore di lavoro cessionario del contratto.

E' assolutamente pacifico in giurisprudenza che il diritto al tfr sorge proprio e solo alla cessazione del rapporto di lavoro, tanto che prima di questo momento non decorre la prescrizione.

In altre parole, l'opponente deve pagare l'intero tfr sorto e maturato allorchè lo [REDACTED] era suo esclusivo dipendente.

In questo quadro, di certo, il dedotto inadempimento da parte del cedente nei confronti del cessionario, non può pregiudicare in alcun modo il diritto del lavoratore sorto proprio nei confronti dell'opponente all'atto delle dimissioni.

Quanto poi al secondo motivo di opposizione, il presunto trasferimento dell'azienda ex art. 2112 c.c. alla [REDACTED], a prescindere dalla specifica contestazione dell'opposto, si deve ricordare ancora una volta che la responsabilità solidale ex art. 2112 cod. civ. non integra alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario e quindi l'obbligo di chiamare in giudizio il presunto cessionario.

Dovendosi ricordare che, con la sentenza resa a Sezioni Unite il 23 febbraio 2010 n.4309, la Corte di Cassazione ha ribadito che il giudice (sia che la richiesta venga dall'attore, sia che venga invece dal convenuto, come nel caso di specie essendo la società opponente il convenuto in senso sostanziale) può rifiutare di fissare una nuova udienza per la costituzione del terzo, purché motivi la propria scelta su esigenze di



economia processuale e ragionevole durata del processo.

Confermando tale orientamento anche con sentenze più recenti (come Cass. n.9570/2015 per la quale l'autorizzazione alla chiamata è obbligatoria solo in caso di litisconsorzio necessario).

Si tratta in realtà di un orientamento sufficientemente consolidato in giurisprudenza (v. anche Cass., 28 marzo 2014, n. 7406, in *Mass. Foro. It.*, 2014) e va solo precisato che il medesimo principio è stato affermato sia per le cause da trattarsi con il rito del lavoro o locatizio – v. Cass., 22 maggio 1997, n. 4568, in *Mass. Foro. It.*, 1997 – che per il processo tributario – v. Cass., 21 gennaio 2015, n. 1112, in *Mass. Foro. It.*, 2015), che, richiamandosi a ragioni di economia processuale e al principio di ragionevole durata del processo, ha ritenuto, appunto, che l'obbligo del giudice di accogliere l'istanza di differimento dell'udienza per consentire la chiamata in causa del terzo sussista soltanto nelle ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 del codice di rito; mentre rientra nella discrezionalità del giudice la concessione o il diniego dell'autorizzazione alla chiamata del terzo da parte del convenuto.

Ora, nel caso di specie, proprio la situazione economica dell'opponente e le vicende narrate nelle pagg. da 2 a 6 del ricorso in opposizione, oltre al perdurare dell'inadempimento della medesima, sconsigliano di autorizzare una chiamata che determinerebbe un notevole allungamento dei tempi del processo tale da poter anche pregiudicare in modo definitivo i diritti del lavoratore, in violazione appunto del principio di ragionevole durata del processo e delle citate esigenze di economia processuale.

Si noti, oltretutto, che la [REDACTED] è una società assoggettata a sequestro giudiziario mentre la [REDACTED] è ormai estinta e quindi non si vede proprio come queste potrebbero essere condannate nel presente giudizio.



Comunque le deduzioni anche istruttorie dell'opponente non sono idonee a dimostrare la presunta responsabilità solidale di [REDACTED] non essendo sufficiente il passaggio di parte del personale dall'una all'altra società.

In effetti, la quasi totalità dei lavoratori dell'impresa [REDACTED] S.r.l. – incluso l'odierno opposto – ha rassegnato le proprie dimissioni e l'impresa [REDACTED], in persona dell'amministratore giudiziario e legale rappresentante dott. [REDACTED] ha proceduto alla loro assunzione unitamente ai lavoratori dimissionari dalle altre società appaltatrici, per un totale di 123 unità.

Ora, in ragione del noto effetto estintivo delle dimissioni, difetta il requisito richiesto ai fini della responsabilità solidale del cessionario ex art. 2112 cod. civ. per il quale il rapporto di lavoro deve proseguire senza soluzione di continuità con il cessionario e quindi esistere ancora al momento del trasferimento.

Del resto, proprio la pacifica maturazione del diritto al tfr risultante dal cedolino paga elaborato dall'opponente dimostra chiaramente che il precedente rapporto di lavoro è cessato alla data del 12.10.2018 e non è quindi proseguito con la [REDACTED] che ha semplicemente proceduto ad una nuova assunzione.

Infine, come si è visto, non risulta alcuna specifica contestazione in ordine ai conteggi e ai criteri con cui sono stati redatti.

Contestazione del resto anche impossibile considerando che si tratta di somma attestata dal cedolino rilasciato proprio dall'opponente (all. n. 4 del fascicolo monitorio) che conferma anche la responsabilità di quest'ultima.

A scanso di equivoci si ricorda che i dati e le evidenze contabili contenute nei prospetti di paga costituiscono una prova sufficiente sull'esistenza e la consistenza economica del credito retributivo. Tale efficacia probatoria discende direttamente dalle previsioni dell'art. 2, Legge 5 gennaio 1953, n. 4 e dall'art. 2709 c.c. L' art. 2 Legge n. 4/1953 dispone che *“le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri*



equipollenti, per lo stesso periodo di tempo"; l'art. 2709 del c.c. dispone che *"i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto"*.

L'art. 1 della menzionata Legge n. 4/53, impone al datore di lavoro l'obbligo, anche penalmente sanzionato, di consegnare ai propri dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima.

In sostanza i prospetti di paga costituiscono piena prova, nei confronti del datore di lavoro, dei fatti in essi indicati, in ragione della predetta normativa, qualora la loro utilizzazione avvenga in favore del lavoratore e le indicazioni in essi contenute siano, come nel caso di specie, chiare e non contraddittorie: *"La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (L. n. 4 del 1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass. 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986)."*(così, in motivazione, Cass. n. 2239 del 30/1/2017); *"Invece, data l'obbligatorietà del loro contenuto e della corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite e alla loro specifica normativa, le quietanze dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti - paga, buste-paga, strisce-paga e similari) fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati (arg. ex Cass. 21 gennaio 1989, n. 364 nonchè Cass. 17 settembre 2012, n. 15523; Cass. 11 marzo 2005, n. 5362; Cass. 17 maggio 2006, n. 11536)."* (così, Cass. n. 991 del 20/1/2016).

Per le esposte ragioni l'opposizione va immediatamente respinta, senza dilazione, secondo le regole del processo del lavoro (Cass. n. 27457 del 22 dicembre 2006; Cass. n. 13708 del 12.6.2007; Cass. n. 25575 del 22 ottobre 2008 ecc).

Le spese seguono la soccombenza.



P.Q.M.

respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 965/2019)

condanna l'opponente a rifondere a [REDACTED] le spese del giudizio di opposizione,
che si liquidano in € 1850,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa.

Roma 02-07-2019

Il Giudice

Umberto Buonassisi

